

## **Preambolo**

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

Considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri, al fine di salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che sono il loro patrimonio comune e che questo obiettivo è perseguito in particolare attraverso la conclusione di accordi nei settori economico e sociale;

Desiderosi di pervenire ad uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato ed armonioso tra i bisogni sociali, le attività economiche e l'ambiente;

Costatando che il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa che favorisce l'attività economica, e che, se adeguatamente salvaguardato, gestito e pianificato può contribuire alla creazione di posti di lavoro;

Coscienti che il paesaggio concorre all'elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa, contribuendo così al benessere degli esseri umani ed al consolidamento dell'identità europea;

Riconoscendo che il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante per la qualità di vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati come in quelli di grande qualità, nei luoghi considerati come eccezionali, come in quelli della vita quotidiana;

Costatando che le evoluzioni delle tecniche di produzione agricola, forestale, industriale e mineraria e in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica, di trasporti, di reti, di turismo, di attività ricreative, e, più in generale, i cambiamenti economici mondiali, continuano, in molti casi, ad accelerare la trasformazione dei paesaggi;

Desiderando soddisfare l'auspicio delle popolazioni di godere di paesaggi di qualità e svolgere un ruolo attivo nella loro trasformazione;

Persuasi che il paesaggio costituisce un elemento chiave del benessere individuale e sociale, e che la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione implicano diritti e responsabilità per ciascun individuo;

Tenendo presenti i testi giuridici esistenti a livello internazionale nei settori della salvaguardia e della gestione del patrimonio naturale e culturale, dell'assetto del territorio, dell'autonomia locale e della cooperazione transfrontaliera, e segnatamente la Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Berna, 19 settembre 1979), la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (Granada, 3 ottobre 1985), la Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico (rivista) (La Valletta, 16 gennaio 1992), la Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle comunità o autorità territoriali (Madrid, 21 maggio 1980) e i suoi protocolli additivi, la Carta europea dell'autonomia locale (Strasburgo, 15 ottobre 1985), la Convenzione sulla diversità biologica (Rio, 5 giugno 1992), la Convenzione riguardante la tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale (Parigi, 16 novembre 1972), e la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Aarhus, 25 giugno 1998);

Riconoscendo che la qualità e la diversità dei paesaggi europei costituiscono una risorsa comune per la cui salvaguardia, gestione e pianificazione conviene cooperare;

Desiderando istituire un nuovo strumento dedicato esclusivamente alla salvaguardia, alla gestione ed alla pianificazione di tutti i paesaggi d'Europa,

Hanno convenuto quanto segue:

## **Capitolo I – Disposizioni generali**

### **Articolo 1 – Definizioni**

Ai fini della presente Convenzione:

- a «Paesaggio» designa una parte di territorio così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere risulta dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni;
- b «Politica del paesaggio» designa la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti dei principi generali, delle strategie e degli orientamenti che permettono l'adozione di misure specifiche volte alla salvaguardia, alla gestione ed alla pianificazione del paesaggio;
- c. «Obiettivo di qualità paesaggistica» designa la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti, per un paesaggio determinato, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita;
- d «Salvaguardia dei paesaggi» indica le azioni di conservazione e mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore patrimoniale derivante dalla sua configurazione naturale e/o dall'intervento umano;
- e «Gestione dei paesaggi» indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare ed armonizzare le trasformazioni dovute alle evoluzioni sociali, economiche ed ambientali;
- f «Pianificazione dei paesaggi»<sup>4</sup> indica le azioni fortemente lungimiranti volte alla valorizzazione, al restauro o alla creazione di paesaggi.

## **Articolo 2 – Campo d'applicazione**

Fatte salve le disposizioni dell'Articolo 15, la presente Convenzione si applica a tutto il territorio delle Parti e si riferisce agli spazi naturali, rurali, urbani e peri-urbani. Essa comprende gli spazi terrestri, le acque interne e marine. Essa riguarda sia i paesaggi che possono essere considerati come eccezionali sia i paesaggi della vita quotidiana che i paesaggi degradati.

## **Articolo 3 – Obiettivi**

La presente Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione europea in questo ambito.

# **Capitolo II – Provvedimenti nazionali**

## **Articolo 4 – Ripartizione delle competenze**

Ogni Parte applica la presente Convenzione, in particolare i suoi Articoli 5 e 6, secondo la ripartizione delle competenze che gli è propria, conformemente ai propri principi costituzionali ed alla propria organizzazione amministrativa e nel rispetto del principio di sussidiarietà, tenendo conto della Carta europea dell'autonomia locale. Senza derogare alle disposizioni della presente Convenzione, ogni Parte applica la presente Convenzione in armonia con le proprie politiche.

## **Articolo 5 – Misure generali**

<sup>4</sup> Il termine "*pianificazione*" adottato nella traduzione predisposta nel 2000 dal Ministero per i Beni e le Attività culturali per tradurre il termine "*aménagement*" (in francese) e "*planning*" (in inglese) del testo ufficiale della Convenzione, non convince completamente. In effetti, ci sembra che questo termine, almeno per l'uso che se ne fa in italiano, tenuto conto dei documenti preparatori del testo della Convenzione: a) non descriva un'azione, o delle azioni, come indicato nella disposizione della Convenzione all'Articolo 1c, ma piuttosto uno strumento; b) considerato il carattere generale, programmatico ed omnicomprensivo della pianificazione, possa comprendere anche delle azioni di *salvaguardia* e di *gestione*. Sotto questo profilo, sarebbe quanto meno strano che, dato il valore specifico ed autonomo dei tre termini usati dalla Convenzione con riferimento alle azioni di intervento sul paesaggio, uno di questi termini possa essere riferito anche agli altri due.

Occorre tuttavia riconoscere che la scelta di un termine alternativo a "*pianificazione*" non è semplice. Questa scelta deve infatti tener conto, da un lato, dei termini originali in inglese e francese – sulla cui perfetta coincidenza è forse lecito avanzare qualche perplessità – dall'altro, della definizione che a questo termine è data dalla stessa Convenzione all'Articolo 1c..

Per l'insieme di queste ragioni, in questa traduzione si è preferito mantenere il termine "*pianificazione*". Si ritiene questa questione meriterebbe di essere ulteriormente approfondita nel quadro di una apposita discussione scientifica alla quale possano partecipare i soggetti interessati. Una prima occasione di discussione è offerta dal sito dell'associazione culturale PROCEP<sup>4</sup> ([www.procep.org](http://www.procep.org)) nel quadro dell'apposito *forum on-line*.

Ogni Parte si impegna:

- a a riconoscere giuridicamente il paesaggio quale componente essenziale dell'ambiente di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro patrimonio comune culturale e naturale, e fondamento della loro identità;
- b a definire ed attuare delle politiche del paesaggio volte alla salvaguardia, alla gestione ed alla pianificazione dei paesaggi tramite l'adozione delle misure specifiche indicate all'Articolo 6;
- c a predisporre delle procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti interessati alla definizione ed alla realizzazione delle politiche del paesaggio di cui al precedente comma b.
- d ad integrare il paesaggio nelle politiche relative all'assetto territoriale ed urbanistico, nelle politiche culturali, ambientali, agricole, sociali ed economiche, ed in ogni altra politica che possa avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

## **Articolo 6 – Misure specifiche**

### *A. Sensibilizzazione*

Ogni Parte si impegna ad accrescere la sensibilità della società civile, delle organizzazioni private e delle pubbliche autorità rispetto al valore dei paesaggi, al loro ruolo ed alla loro trasformazione.

### *B. Formazione e educazione*

Ogni Parte si impegna a promuovere:

- a la formazione di specialisti nel settore della conoscenza e dell'intervento sui paesaggi;
- b dei programmi interdisciplinari di formazione sulla politica, la salvaguardia, la gestione e la pianificazione del paesaggio, destinati ai professionisti dei settori pubblico e privato ed alle associazioni interessate;
- c degli insegnamenti scolastici e universitari che si riferiscano, nell'ambito delle rispettive discipline, ai valori relativi paesaggio ed alle questioni riguardanti la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione.

### *C. Identificazione e caratterizzazione<sup>5</sup>*

- 1 Con la partecipazione attiva dei soggetti interessati, conformemente all'Articolo 5.c ed ai fini di una migliore conoscenza dei paesaggi, ogni Parte si impegna:

- a
  - i a identificare i propri paesaggi, sull'insieme del proprio territorio;
  - ii ad analizzare le loro caratteristiche e loro dinamiche e le pressioni che li modificano;
  - iii a seguirne le trasformazioni;
- b a caratterizzare i paesaggi identificati, tenendo conto dei valori particolari che sono loro attribuiti dai soggetti e dalle popolazioni interessate;

---

<sup>5</sup> Il termine "caratterizzazione" è stato qui preferito al termine proposto nella traduzione del *Ministero dei beni e delle attività culturali* "valutazione". Quest'ultimo termine infatti può far pensare che, contrariamente allo spirito della Convenzione, nel compiere l'operazione in questione sia necessario esprimere un giudizio di valore. Questo non è il caso dato che la Convenzione, sempre all'Articolo 6, invita gli esperti a tener conto nel loro lavoro dei valori specifici che sono attribuiti dalle popolazioni interessate ai paesaggi presi in esame. Il termine "caratterizzazione" ci sembra così meglio tradurre i termini "qualification" e "assessment" contenuti nel testo originale della Convenzione in francese ed inglese. Altre soluzioni linguistiche, come, per esempio "qualificazione" sono secondo noi ugualmente proponibili. Analogamente a quanto detto per la traduzione del termine "aménagement" / "planning" anche la questione relativa alla traduzione del termine "qualification" / "assessment" è suscettibile di essere ulteriormente approfondita nel quadro di una discussione scientifica sul sito di PROCEP [www.procep.org](http://www.procep.org), a cui quindi si rinvia.

- 2 I lavori di identificazione e di caratterizzazione saranno guidati da scambi di esperienze e di metodologie, organizzati dalle Parti su scala europea, in applicazione dell'Articolo 8.

*D. Obiettivi di qualità paesaggistica*

Ogni Parte si impegna a formulare degli obiettivi di qualità paesaggistica per i paesaggi identificati e caratterizzati, previa consultazione pubblica, conformemente all'Articolo 5.c.

*E. Applicazione*

Al fine di attuare le politiche del paesaggio, ogni Parte si impegna a predisporre gli strumenti d'intervento volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione dei paesaggi.

## **Capitolo III – Cooperazione europea**

### **Articolo 7 – Politiche e programmi internazionali**

Le Parti si impegnano a cooperare allorché considerano la dimensione paesaggistica nelle politiche e nei programmi internazionali e a raccomandare, se del caso, che vi siano incluse le considerazioni relative al paesaggio.

### **Articolo 8 – Assistenza reciproca e scambio di informazioni**

Le Parti si impegnano a cooperare al fine di rafforzare l'efficacia dei provvedimenti presi in applicazione degli articoli della presente Convenzione, ed in particolare:

- a a prestarsi reciprocamente assistenza dal punto di vista tecnico e scientifico tramite la raccolta e lo scambio di esperienze e di lavori di ricerca in materia di paesaggio;
- b a favorire lo scambio di specialisti del paesaggio, segnatamente per la formazione e l'informazione;
- c a scambiarsi informazioni su tutte le questioni trattate nelle disposizioni della presente Convenzione.

### **Articolo 9 – Paesaggi transfrontalieri**

Le Parti si impegnano ad incoraggiare la cooperazione transfrontaliera a livello locale e regionale, ricorrendo, se necessario, all'elaborazione e alla realizzazione di programmi comuni di valorizzazione del paesaggio.

### **Articolo 10 – Controllo dell'applicazione della Convenzione**

- 1 I competenti Comitati di esperti già istituiti ai sensi dell'Articolo 17 dello Statuto del Consiglio d'Europa sono incaricati dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del controllo dell'applicazione della Convenzione.
- 2 A seguito di ogni riunione dei Comitati di esperti, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmette un rapporto sui lavori ed il funzionamento della Convenzione al Comitato dei Ministri.
- 3 I Comitati di esperti propongono al Comitato dei Ministri i criteri per l'assegnazione ed il regolamento del Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa.

### **Articolo 11 – Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa**

- 1 Il Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa può essere attribuito agli enti locali e regionali ed ai loro consorzi che, nel quadro della politica del paesaggio di una Parte alla presente Convenzione, hanno attuato una politica o preso dei provvedimenti per la salvaguardia, la gestione e/o la pianificazione sostenibile dei loro paesaggi, che dimostrino un'efficacia durevole e che possano in tal modo servire come modello per altri enti territoriali europei. Il riconoscimento potrà ugualmente essere conferito ad organizzazioni non governative che hanno dimostrato di fornire un apporto

particolarmente rilevante per la salvaguardia, la gestione o la pianificazione del paesaggio.

- 2 Le candidature al Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa sono trasmesse dalle Parti ai Comitati di esperti indicati all'Articolo 10. Gli enti locali e regionali transfrontalieri ed i consorzi di enti locali e regionali interessati possono essere candidati a condizione che gestiscano congiuntamente il paesaggio in questione.
- 3 Per proposta dei Comitati di esperti indicati all'Articolo 10, il Comitato dei Ministri stabilisce e pubblica i criteri di attribuzione del Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa, ne adotta il regolamento e conferisce il premio.
- 4 L'assegnazione del Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa stimola i soggetti che lo ricevono a vigilare affinché i paesaggi interessati siano salvaguardati, gestiti e/o pianificati in maniera sostenibile.

## **Capitolo IV – Clausole finali**

### **Articolo 12 – Relazioni con altri strumenti**

Le disposizioni della presente Convenzione non precludono l'applicazione di disposizioni più severe in materia di salvaguardia, gestione o pianificazione dei paesaggi contenute in altri strumenti nazionali o internazionali vincolanti che sono o saranno in vigore.

### **Articolo 13 – Firma, ratifica, entrata in vigore**

- 1 La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- 2 La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo.
- 3 Per ogni Stato firmatario che esprimerà successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

### **Articolo 14 - Adesione**

- 1 Dal momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare la Comunità europea e ogni Stato europeo non membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione, con una decisione presa a maggioranza conformemente all'articolo 20.d dello statuto del Consiglio d'Europa, ed all'unanimità degli Stati Parti titolari di un seggio presso il Comitato dei Ministri.
- 2 Per ogni Stato aderente o per la Comunità europea in caso di adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

### **Articolo 15 - Applicazione territoriale**

- 1 Ogni Stato o la Comunità europea può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori in cui si applicherà la presente Convenzione.
- 2 Ogni Parte può, in qualsiasi altro momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti

di tale territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui la dichiarazione è stata ricevuta dal Segretario Generale.

- 3 Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata con riferimento a qualsiasi territorio indicato in tale dichiarazione, con notifica inviata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dalla data del ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

#### **Articolo 16 - Denuncia**

1. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- 2 Tale denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario Generale.

#### **Articolo 17 - Emendamenti**

- 1 Ogni Parte o i Comitati di esperti indicati all'articolo 10 possono proporre degli emendamenti alla presente Convenzione.
- 2 Ogni proposta di emendamento è notificata per iscritto al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che a sua volta la trasmette agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alle altre Parti e ad ogni Stato europeo non membro che sia stato invitato a aderire alla presente Convenzione ai sensi dell'articolo 14.
- 3 I Comitati d'esperti indicati all'articolo 10 esamineranno tutte le proposte di emendamento e sottoporranno il testo adottato a maggioranza dei tre quarti dei rappresentanti delle Parti al Comitato dei Ministri per adozione. Dopo la sua adozione da parte del Comitato dei Ministri secondo la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa e all'unanimità dei rappresentanti degli Stati Parti titolari di un seggio presso il Comitato dei Ministri, il testo sarà trasmesso alle Parti per l'accettazione.
- 4 Ogni emendamento entra in vigore, nei confronti delle Parti che l'hanno accettato, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Stati Parti membri del Consiglio d'Europa avranno informato il Segretario Generale di averlo accettato. Per qualsiasi altra Parte che l'avrà accettato successivamente, l'emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui la detta Parte avrà informato il Segretario Generale di averlo accettato.

#### **Articolo 18 - Notifiche**

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a ogni Stato o alla Comunità europea che abbia aderito alla presente Convenzione:

- a ogni firma;
- b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 13, 14 e 15;
- d ogni dichiarazione fatta in virtù dell'articolo 15;
- e ogni denuncia fatta in virtù dell'articolo 16;
- f ogni proposta di emendamento, così come ogni emendamento adottato conformemente all'articolo 17 e la data in cui tale emendamento entrerà in vigore;
- g ogni altro atto, notifica, informazione o comunicazione relativo alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Firenze, il 20 ottobre 2000, in francese e in inglese, facendo i due testi ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, nonché a ciascuno degli Stati o alla Comunità europea invitati a aderire alla presente Convenzione.